



## Consultazione IVASS: proposte di modifiche e integrazione al Regolamento n. 7/2007

Si segnala che in data 18 settembre, IVASS ha posto in pubblica consultazione il [documento n. 7/2024](#) sulle **proposte di modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 7 del 31 luglio 2007**, riguardante gli schemi per il bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa) delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali; nel documento l'Autorità di Vigilanza precisa che si persegue *"l'obiettivo di migliorare la trasparenza informativa e incrementare il livello di comparabilità dei dati del bilancio, a beneficio degli utilizzatori"*.

L'intervento normativo discende dall'esame dei bilanci riferiti all'esercizio 2023 e prevede l'adeguamento di un'informativa già presente e l'inserimento di tre nuove tabelle nello schema di nota integrativa; inoltre, con l'occasione, a seguito delle prime esperienze applicative vengono riportati nelle istruzioni per la compilazione chiarimenti già forniti, in via informale, all'industria ed effettuati allineamenti terminologici formali.

La pubblica consultazione terminerà **venerdì 18 ottobre**, termine entro il quale è possibile inviare osservazioni e commenti all'Istituto.

## Decreto MEF sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data **27 settembre 2024** ha pubblicato sul relativo sito il [decreto](#) ai sensi dell'articolo 45, comma 3-*undecies*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante la sospensione temporanea, in relazione all'esercizio 2024, delle minusvalenze da valutazione per i titoli destinati a permanere non durevolmente nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile.

Con tale Decreto il MEF, considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali ha ritenuto opportuno estendere anche **a tutto l'esercizio 2024** la facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole; ha, inoltre, considerato la necessità, nell'attuale contesto, di prevedere adeguati presidi patrimoniali attraverso l'obbligo di destinazione a riserva indisponibile, per qualsivoglia soggetto, ivi comprese le imprese di cui all'art. 91, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di tutti gli utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dell'art. 45, comma 3-*octies*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.